Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 3 settembre 1970 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1970, n. 631.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Perugia, via dell'Aquilone 8, di proprietà della signora Antelma Peiro, al prezzo di L. 78.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 632.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalle signore Agnese Munzi ved. Bruguier Calderai e Aristea Bruguier Calderai, l'appezzamento di terreno edificatorio di mq. **5507**, sito in Pescia, località Stazione e distinto in catasto alla partita n. 1084, foglio n. 86, particelle n. 161 e n. 163.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 633.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, a ricevere in donazione due appezzamenti di terreno.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavo-

ratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, da parte del comune di Campobasso, due appezzamenti di terreno edificatorio di mq. 5000 e mq. 732 siti nel predetto comune e distinti in catasto alla partita n. 1002, foglio n. 55, rispettivamente: particella frazionata in 491/A e particella frazionata n. 491/B, alle condizioni ed agli effetti specificati rispettivamente negli atti pubblici di cessione gratuita di immobili per notar Michelangelo De Sorio, rep. n. 31740, raccolta n. 3304, del 5 luglio 1961 e rep. n. 38001, raccolta n. 3663 del 15 giugno 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1970, n. **634**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, ad accettare un legato.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente nella somma di L. 2.000.000, disposto dal prof. Enrico Morpurgo con testamento olografo 1° marzo 1968, pubblicato con verbale 17 febbraio 1969, n. 39597 di repertorio a rogito notaio Giusto Bronzin di Udine, registrato ad Udine il 3 marzo 1969 al n. 962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **635**.

Trasformazione del fine e modifica della denominazione dell'ospedale civile « Giuseppe Garibaldi », in La Maddalena.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine, la modifica della denominazione e il nuovo statuto dell'ospedale civile « Giuseppe Garibaldi » di La Maddalena (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1969.

Consolidamento degli abitati delle frazioni Vinco e Pavigliana, del comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento degli abitati di Vinco e Pavigliana, frazioni del comune di Reggio Calabria, minacciati da movimento franoso;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 88 nell'adunanza del 17 aprile 1968;

Decreta:

Gli abitati di Vinco e Pavigliana, in comune di Reggio Calabria, sono da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437 art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 276

(8485)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 - Settore amministrativo e commerciale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali del settore amministrativo e commerciale, istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, con il quale sono approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge n. 754;

Decreta:

Sono approvati gli orari ed i programmi orientativi d'insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai sottoindicati corsi sperimentali post-qualifica del settore amministrativo e commerciale istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-1970 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754:

1) segretario d'amministrazione;
2) operatore commerciale;
3) analista contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 (Settore amministrativo e commerciale).

SEGRETARIO D'AMMINISTRAZIONE

Il segretario d'amministrazione esercita funzioni di concetto nell'ambito dei quadri intermedi delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Ha piena consapevolezza degli obiettivi, delle strutture e delle funzioni dell'ente in cui opera, avvalendosi di una adeguata formazione generale, organizzativa e giuridico-economica.

Redige la corrispondenza d'ufficio, resoconti, note, rapporti e verbali. Sa esprimersi con disinvoltura, proprietà ed efficacia e parla correttamente due lingue estere. Mantiene le pubbliche relazioni nei limiti delle proprie attribuzioni.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Economia politica, scienza delle finanze e statistica	3	4
Diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica	3	4
Educazione civica (1)	1	1
Geografia economica	2	2
Matematica	2	2
Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa (2)	6	4
Elementi di informatica (2)	—	2
Prima lingua estera	4	3
Seconda lingua estera	5	4
Stenografia	1	1
Dattilografia e tecnica della duplicazione	1	1
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(2) Da affidare eventualmente ad esperti.

ECONOMIA POLITICA, SCIENZA DELLE FINANZE, STATISTICA

L'insegnamento dell'economia politica tende a fornire una adeguata rappresentazione della vita economica e delle scelte che essa impone, ad ogni livello, in conseguenza del contrasto immanente fra la limitazione della ricchezza e l'estensione virtualmente illimitata dei bisogni. Sarà, a tal fine, evidenziato come tali scelte azionino i «meccanismi», dai più semplici ai più complessi che sono oggetto di studio della scienza economica.

Lo sforzo di astrazione, necessario alla comprensione dei fenomeni economici, sarà compensato, sempre che sia possibile, con appropriati riferimenti alla realtà. Per converso, avvenimenti e informazioni di notevole rilievo (aumento o diminuzione del saggio dello sconto, oscillazioni dei prezzi, variazioni della parità monetaria, incremento o contrazione del reddito ecc.) offriranno lo spunto ad opportune illustrazioni ed approfondimenti di acquisizioni dottrinali.

Classe IV (ore 3).

Oggetto, natura e limiti della scienza economica; bisogni, beni e servizi; concetti di utilità e utilità marginale; il valore, il lavoro e il costo di produzione come spiegazioni alternative del valore.

I sistemi economici: economia di mercato, economia diretta dal centro, economia mista.

Le configurazioni del mercato: concorrenza perfetta, monopolio, forme intermedie.

I fattori determinanti la domanda individuale e di mercato.

I fattori determinanti l'offerta.

La formazione dei prezzi in regime di libera concorrenza perfetta e imperfetta, di coalizione e di monopolio.

Cenni sulla dinamica dei prezzi.

L'equilibrio economico dell'impresa: combinazione dei fattori della produzione.

I due problemi dell'economia dell'impresa: il problema commerciale (volume della produzione) e il problema tecnico: loro interdipendenza. Il principio della produttività decrescente e il livellamento delle produttività marginali. Concetto di costo. Costo totale e costo unitario. Costo marginale. Livellamento del costo al prezzo.

La distribuzione. Il prezzo dei fattori di produzione: interesse, salario, profitto, rendita.

La moneta e le sue funzioni. Dalle monete metalliche alla moneta cartacea. L'unità monetaria. Valore di scambio o potere di acquisto. Cenni sull'evoluzione storica dei sistemi monetari. Il credito e le banche. Il mercato finanziario e la borsa valori. Il tasso dello sconto: sua influenza sul volume della circolazione e sui prezzi. L'inflazione e i suoi effetti. Il commercio internazionale. I cambi. Il fondo monetario internazionale. La Banca per i regolamenti internazionali. Il Club dei Dieci.

Classe V (ore 4).

La macro economia. Il reddito nazionale. Domanda e offerta globali e rispettive componenti. Risparmio pubblico e risparmio privato. Investimenti pubblici e privati. L'investimento e il consumo globali come strutture portanti dello sviluppo intensivo dell'economia. I cicli economici. La politica anticongiunturale dello Stato e i suoi obiettivi: piena occupazione, giusta distribuzione del reddito, sviluppo economico territorialmente e settorialmente equilibrato, tasso ottimale di espansione. Parallelismo fra sviluppo economico e progresso sociale. La programmazione economica nazionale. Cenni sulla pianificazione di tipo socialista. Le organizzazioni economiche internazionali con particolare riferimento al MEC, all'EFTA, all'OCSE e al COMECON.

L'attività finanziaria e le teorie sulla sua natura.

Bisogni e servizi pubblici. I principi generali del bilancio dello Stato. Il bilancio dello Stato italiano: approvazione, controllo, organi di gestione, e tesoreria.

Le spese pubbliche: definizioni e classificazioni. Scopi economici e sociali delle spese; le spese e il reddito nazionale.

Le entrate pubbliche: nozioni e classificazioni.

Le entrate originarie e il patrimonio dello Stato con particolare riferimento a quello mobiliare. Le imprese pubbliche.

L'imposta: nozione e classificazione. I principi giuridici e la progressività.

I principi e gli effetti economici. I principi amministrativi e l'accertamento.

Cenni sul contenzioso tributario. La riscossione dell'imposta.

L'ordinamento tributario dello Stato italiano nelle sue linee fondamentali.

Le imposte dirette: sul reddito dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, R.M., complementare progressiva sul reddito, sulle società ed obbligazioni.

Le imposte indirette.

Le imposte sui trasferimenti: successioni e donazioni, registro, bollo, tributo ipotecario, le surrogatorie di registro e bollo.

Le imposte sul consumo, le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali e i dazi doganali.

L'imposizione sugli scambi in generale: l'I.G.E., l'imposizione sul valore aggiunto.

Tasse: nozioni e classificazioni.

Contributi: nozioni e classificazioni.

Imposte speciali.

La finanza locale in generale.

La finanza straordinaria: nozioni, classificazioni ed evoluzione storica. Il debito pubblico e l'emissione di carta moneta.

I principi generali della riforma tributaria.

Nozioni generali statistica, il fenomeno tipico. La rivelazione dei dati e la loro esposizione ed elaborazione. Le medie ed i numeri indici. Le statistiche del lavoro, della produzione, della circolazione, della finanza pubblica.

Diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica

L'insegnamento del diritto deve perseguire una duplice finalità: ampliare la cultura generale attraverso l'acquisizione dei principi che reggono gli istituti sui quali si fonda la vita sociale e fornire le conoscenze tecnico-giuridiche di base necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Nell'impostazione dell'insegnamento sarà cura del docente illustrare la funzione che la norma giuridica assume come limite all'autonomia dei soggetti di diritto, sia nella sfera pubblica che privata, limite entro il quale gli stessi soggetti agiscono liberamente per il conseguimento dei propri fini.

Classe IV (ore 3).

Principi generali. — La vita sociale e le sue norme. Nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto naturale e diritto positivo. Partizione del diritto. Le fonti del diritto.

L'attività giuridica. Il rapporto giuridico. I soggetti del rapporto giuridico. Persona fisica e persona giuridica. L'oggetto del rapporto giuridico. Fatto giuridico, negozio giuridico e contratto in generale.

Requisiti essenziali ed elementi naturali e accidentali del negozio giuridico.

La rappresentanza. Invalidità e inefficacia del negozio giuridico.

Diritto pubblico. — Società e Stato. Elementi costitutivi dello Stato e sue funzioni. Varie forme di Stato. La concezione dello Stato nell'età moderna e contemporanea. Natura e problemi dello Stato contemporaneo.

La Repubblica italiana e la sua Costituzione. Caratteristiche essenziali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. Posizione dei partiti nello stato democratico.

L'ordinamento dello Stato italiano.

Gli organi costituzionali dello Stato: loro attribuzioni e prerogative.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. La pubblica amministrazione. L'organizzazione amministrativa italiana. Accentramento e decentramento amministrativo. Gli organi amministrativi dello Stato: organi attivi, consultivi e di controllo. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali.

Il rapporto di pubblico impiego.

Cenni sugli atti amministrativi.

Cenni sulla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione.

Diritto civile. — I beni e i diritti reali in generale. La proprietà. Il fondamento del diritto di proprietà e sue moderne caratteristiche. Modi di acquisto e tutela della proprietà. Il possesso: nozione, effetti e tutela. I diritti reali su cosa altrui: diritti reali di godimento e di garanzia.

I diritti di obbligazione. Il rapporto obbligatorio in generale e le classificazioni delle obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni. L'adempimento delle obbligazioni. L'inadempimento e la mora. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Gli effetti delle obbligazioni e le sanzioni per l'inadempimento.

La tutela del credito e le garanzie delle obbligazioni.

Il contratto: elementi e requisiti. Classificazione dei contratti. Rescissione e risoluzione del contratto.

I principali contratti tipici: la compravendita; la permuta; la locazione; l'affitto; il contratto di mutuo; il contratto d'opera; il contratto di lavoro subordinato; il contratto di mandato; il contratto di transazione.

Il tempo nei rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

Classe V (ore 4).

Diritto commerciale. — L'imprenditore e l'impresa. L'impresa commerciale e gli atti di commercio. I collaboratori dell'imprenditore. Prestatori di lavoro subordinato. Ausiliari dell'imprenditore: institore, procuratore, commesso, agente di commercio, mandatario e commissionario, mediatore. Le imprese soggette a registrazione.

L'azienda: nozione ed elementi. I negozi sull'azienda: trasferimento, affitto e usufrutto. L'avviamento. I segni di individuazione: ditta, marchio, insegna. I brevetti industriali. La disciplina della concorrenza e i consorzi.

Le società. Le imprese sociali nello sviluppo della vita economica. Il contratto di società. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Le forme del contratto di società e la pubblicità delle imprese commerciali. Le società a base personale. Le società di capitali. Le società cooperative e le mutue assicuratrici. La società per azioni; caratteri distintivi e norme fondamentali. La costituzione della società. Il capitale sociale e le azioni. Gli organi della società. I libri sociali e il bilancio annuale di esercizio. Lo scioglimento e la liquidazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo. La trasformazione e la fusione delle società. L'associazione in partecipazione.

I contratti delle imprese commerciali. Vendita su documenti e vendita con pagamenti contro documenti a mezzo banca. Il contratto estimatorio; il contratto di somministrazione; il contratto di deposito: deposito in albergo e deposito nei magazzini generali. Il contratto di conto corrente.

I contratti bancari: il deposito bancario; l'apertura di credito; l'anticipazione bancaria. Operazioni bancarie in conto corrente.

Il contratto di trasporto: di persone e di cose.

Il contratto di assicurazione: sulla vita e contro i danni.

Il contratto d'appalto.

I titoli di credito in generale. Funzioni e caratteristiche dei titoli di credito.

La cambiale. Elementi e requisiti della cambiale. Obbligati principali e di regresso. Le azioni cambiarie. L'assegno bancario. L'assegno circolare. Cenni sulle procedure concorsuali.

Legislazione sociale:

Le origini della legislazione sociale. Concetto di legislazione sociale del lavoro. Funzione della legislazione sociale.

La legislazione sociale sul piano interno e su quello internazionale.

Il diritto al lavoro. Il principio della minima retribuzione sufficiente. La durata massima della giornata lavorativa. Riposo settimanale e ferie.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Norme sull'igiene e la sicurezza nel lavoro.

Il collocamento dei lavoratori. Il libretto di lavoro. L'assistenza e la previdenza. Le più importanti forme assistenziali e i principali enti che le attuano.

Le assicurazioni sociali.

Il diritto di sciopero. La serrata.

Statuto dei lavoratori. Stato giuridico dei dipendenti pubblici.

I sindacati. Libertà e pluralismo sindacale. I contratti collettivi di lavoro.

I sindacati e lo Stato.

Contabilità pubblica:

Patrimonio dello Stato.

Contratti.

Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Conti amministrativi e giudiziari.

Compiti delle ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenze e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità di bilancio e quella patrimoniale.

Legge comunale e provinciale.

Testo unico della finanza locale.

La contabilità degli enti locali.

Esame di strutture tipiche di bilancio degli enti pubblici, con particolare riferimento agli enti locali.

Geografia economica

Classe IV (ore 2).

Europa e altri continenti nelle loro caratteristiche geografiche complessive (fisiche, umane, economiche, politiche).

La distribuzione della popolazione e le grandi agglomerazioni urbane. I movimenti migratori.

Paesi sviluppati e in via di sviluppo: problemi demografici, sociali, politici ed economici.

Le grandi potenze e le loro aree di influenza. Gli organismi di cooperazione politica ed economica nel mondo dal punto di vista geografico.

L'Italia nel M.E.C.

Classe V (ore 2).

Geografia della produzione e del commercio.

Fattori geografici della produzione.

Le principali risorse del suolo, dell'allevamento, del sottosuolo e del mare.

Fonti di energia e sviluppo industriale.

La rete fondamentale delle vie di comunicazione terrestre, marittima ed aerea.

Distribuzione dei bisogni nel mondo e grandi direttrici del commercio mondiale: I gangli del traffico mondiale (canali marittimi, sistemi portuali, aeroporti).

Il commercio delle grandi parti del mondo, delle maggiori potenze e degli organismi di cooperazione economica.

Le aree monetarie mondiali e loro influenza sugli scambi commerciali.

Lettura di carte tematiche di carattere economico; rappresentazione grafica e cartografica dei principali fenomeni economici.

MATEMATICA

Classe IV (ore 2).

Richiami sulla classificazione dei numeri reali.

Sistemi di numerazione con particolare riferimento al sistema decimale ed al sistema binario. Sistemi a due stati confrontati con i sistemi a dieci stati. Elementi di linguaggi e di programmazione.

Funzioni e diagrammi: funzioni lineari, le funzioni $f(x) = x^2$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $f(x) = \frac{k}{x}$, funzioni inverse, funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche.

Problemi fondamentali di matematica finanziaria.

Risoluzione grafica di equazioni di 1° grado ad una incognita e di sistemi lineari di equazioni a due incognite. Programmazione lineare.

Classe V (ore 2).

Elementi di calcolo combinatorio. Principi di calcolo delle probabilità. Applicazioni alla statistica. Cenno su semplici problemi matematici di ricerca operativa relativi a questioni economiche.

ELEMENTI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO D'UFFICIO, TECNICA E PRATICA AMMINISTRATIVA

Classe IV (ore 6).

Generalità. — L'attività amministrativa come sforzo coordinato per il conseguimento di uno scopo. Costanza del fenomeno amministrativo in ogni specie di organizzazione umana. Estensione dei principi emersi dall'analisi aziendale. Che significa amministrare. L'analisi del contenuto funzionale secondo Fayol. Sostanziale equivalenza della sigla del Gulick (POSDCORB). Natura dell'azione amministrativa o esecutiva. Funzione amministrativa e funzione di governo nei gruppi sociali organizzati. La ricerca delle condizioni di efficienza come obiettivo delle tecniche amministrative moderne. La produttività nell'Amministrazione. Costo e rendimento dei servizi.

Principi di organizzazione. — Il processo organizzativo. Individuazione e consapevolezza degli obiettivi. Scelta di un capo responsabile. Divisione del lavoro, vantaggi e limiti. Determinazione delle unità operative specializzate e loro aggregazione secondo criteri di omogeneità. Costituzione degli organi e loro collocamento ai vari livelli della gerarchia. I servizi. Raggruppamento orizzontale e raggruppamento verticale. Forma e dimensioni della struttura organizzativa. I vari tipi di struttura: organizzazione lineare e organizzazione funzionale (staff); il tipo misto. L'organigramma. Studio di casi. Tendenze espansive della organizzazione. I rapporti umani nell'organizzazione.

Principi di direzione. — L'aspetto dinamico dell'organizzazione. Il ruolo della direzione; programmare, organizzare, decidere, controllare. Qualità necessarie per l'esercizio della funzione direttiva. Il principio dell'unità di direzione. Delega di poteri e delega di responsabilità. Accentramento e decentralizzazione. Gli strumenti della direzione: il flusso delle informazioni come fondamento del processo decisionale. Trasmissione degli ordini e controllo dell'esecuzione.

Previsione e programmazione. — Importanza della previsione. La previsione come fondamento della programmazione. Previsione e predeterminazione. Le basi del programma: obiettivi, risorse disponibili, situazione attuale, situazione futura prevista. Requisiti del programma: unità, precisione, flessibilità. Classificazione: a lungo, medio e breve termine. Cenni sulle principali tecniche di programmazione.

Il coordinamento. — Definizione e scopo. I collegamenti nella struttura organizzativa. Il coordinamento gerarchico (verticale) e il coordinamento orizzontale. Strumenti del coordinamento orizzontale; conferenza dei capi servizio, comitati, assunzione di decisioni in gruppo.

Il controllo. — Definizione e scopo: valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi. Oggetto. Specie: controllo di efficienza, di qualità, di quantità. Requisiti: competenza, obiettività, tempestività. L'informazione come strumento del controllo. Le fasi del processo di controllo: determinazione di criteri e strandard di valutazione, misura dei risultati conseguiti e strumenti relativi (osservazione diretta, rapporti), confronto e valutazione di risultati, determinazione dell'azione correttiva. I budgets e il controllo budgetario. Il controllo nella pubblica amministrazione.

Classe V (ore 4).

Organizzazione del lavoro d'ufficio:

Definizione della «struttura», intesa come raggruppamento di personale e di mezzi in unità operative omogenee con compiti e responsabilità esattamente determinate.

Criteri per la distribuzione razionale del lavoro e per la ripartizione delle responsabilità.

I canali di comunicazione.

Circuiti amministrativi (procedure e metodi di lavoro) e circuiti dei documenti. Oggetto del lavoro d'ufficio. Funzione di registrazione (raccolta di dati) e d'informazione. L'elaborazione dei dati. Comunicazioni orali e scritte. Redazione e sintesi di documenti. Riproduzione e diffusione degli atti.

I moduli: funzione, concezione e razionalizzazione degli stampati.

Cenni sulla organizzazione e il funzionamento degli archivi e sulle tecniche di archiviazione.

La misura del lavoro: obiettivi, metodi e procedimenti.

Determinazione e impiego degli standard.

Il controllo del lavoro d'ufficio. Obiettivi. Procedure. Fasi. Il controllo di qualità e il controllo di quantità. Il controllo dei costi.

Tecnica e pratica amministrativa:

La riorganizzazione del lavoro amministrativo e le tecniche analitiche. Obiettivi e metodi dell'analisi del lavoro amministrativo in generale. Analisi delle procedure e dei metodi. Analisi strumentali (moduli, attrezzature, ecc.). Analisi dei tempi e del volume del lavoro. Analisi delle mansioni. Analisi strutturali e funzionali.

Elementi ed esercitazioni di tecnica redazionale:

Corrispondenza burocratica e commerciale. Note, rapporti verbali, relazioni e documenti più in uso nelle aziende pubbliche e private. Sintesi di documenti. Comunicati stampa. Correzione di bozze. Nozioni elementari di impaginazione.

Tecnica di gestione del personale:

Il personale d'ufficio. Impieghi e posti di lavoro, attitudini e conoscenze. Attribuzioni. Profili psico-tecnici. Reclutamento e selezione. Formazione, perfezionamento. Promozione. Valutazione delle mansioni e determinazione delle retribuzioni. Diverse forme di retribuzione. Premi e incentivi. Valutazione del rendimento. Prestazioni previdenziali e assicurative. Licenziamenti e dimissioni.

Principi di relazioni pubbliche:

Il fattore umano nell'organizzazione. La comunicazione. Finalità e tecniche delle pubbliche relazioni.

ELEMENTI DI INFORMATICA

Classe V (ore 2)

Nozioni di informazione. Elaborazione delle informazioni: manuale, meccanica, elettronica. Richiami e nozioni di matematica connessi con il trattamento automatico delle informazioni. Descrizione e funzionamento di un calcolatore elettronico. Codificazione delle informazioni. Programmazione. Nozione di programma e di sottoprogramma. Linguaggi. Visione generale dei problemi di entrata e di uscita.

LINGUE ESTERE

L'insegnamento delle lingue estere si propone l'approfondimento, sempre in vista di una concreta utilizzazione professionale, delle cognizioni linguistiche già acquisite dall'allievo.

Esso dovrà quindi offrire al giovane un considerevole arricchimento delle sue cognizioni lessicali e fargli acquisire — attra-

verso la pratica costante — abitudini linguistiche che rendano agevole il suo inserimento nel mondo operativo, all'interno e all'estero.

La lingua dovrà, d'altra parte, essere considerata oltre che come mezzo di comunicazione, come strumento di penetrazione di civiltà: in tal senso l'insegnamento linguistico concorrerà in modo considerevole allo sviluppo della personalità dell'allievo e all'ampliamento dei suoi interessi culturali.

Il docente porrà quindi particolare impegno nel suscitare — attraverso letture o audizioni di dischi o registrazioni — l'interesse dell'allievo per la civiltà, soprattutto contemporanea, dei Paesi di cui apprende la lingua e della cui storia politica, economica, o civile verranno tratteggiate le linee essenziali.

Una componente culturale affiancherà così il più specifico e prevalente aspetto dell'insegnamento linguistico tecnologico in cui la lingua viene insegnata soprattutto come lingua specialistica relativa al settore tecnico-professionale prescelto.

L'insegnante avrà cura di ricreare, nel limite possibile, le situazioni reali e professionali in cui viene abitualmente utilizzata la lingua: a tal fine saranno di particolare ausilio per il docente i sussidi audiovisivi.

Classe IV.

Studio della lingua, attraverso i giornali quotidiani, testi, documenti, riviste e periodici di carattere professionale, opportunamente graduati.

Letture atte ad illustrare gli aspetti salienti della civiltà del popolo o dei popoli di cui si studia la lingua con particolare riguardo alla vita sociale, economica e politica.

Conversazione e discussione critica su argomenti riguardanti la vita quotidiana e professionale.

Esercitazioni scritte: composizioni, relazioni, rapporti, lettere d'ufficio, traduzioni dalla lingua estera.

Dettati (intesi come mezzo di accertamento delle cognizioni linguistiche acquisite).

Classe V.

Approfondimento ed ampliamento del programma della classe IV.

Traduzioni anche nella lingua estera di documenti e materiale di carattere professionale.

Cenni sulla storia politica, economica e sociale con particolare riguardo ai principali avvenimenti del nostro secolo.

STENOGRAFIA

Classe IV (ore 1).

Esercitazioni varie su argomenti inerenti al tipo della « maturità professionale » da conseguire, fino al raggiungimento progressivo della velocità di almeno ottanta parole al minuto.

Classe V (ore 1).

Idem c.s. fino a raggiungere progressivamente la velocità di almeno novanta parole al minuto.

DATTILOGRAFIA E TECNICA DELLA DUPLICAZIONE

Classe IV (ore 1) - *Classe* V (ore 1).

Compilazione alla macchina per scrivere di corrispondenza, atti e documenti vari adeguati alla « maturità professionale » da conseguire, in collaborazione con le altre discipline.

Uso di duplicatori ed eventualmente di fotoriproduttori.

N.B. — Gli insegnanti di stenografia e di dattilografia effettueranno, di comune accordo tra di loro, esercitazioni combinate di steno-dattilografia.

OPERATORE COMMERCIALE

L'operatore commerciale è preparato ad esercitare attività in proprio e ad assolvere funzioni al livello di quadri intermedi nel settore acquisti o vendite di aziende di distribuzione o nel settore commerciale di aziende di produzione.

Deve pertanto conoscere le tecniche e le metodologie proprie delle ricerche di mercato ed i caratteri dei canali di distribuzione, nonchè i principi organizzativi dei settori acquisti e vendite.

Deve, inoltre, essere in grado di realizzare proficui contatti umani nel campo commerciale.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Economia politica e scienza delle finanze	3	3
Diritto e legislazione sociale	1	3
Educazione civica (1)	1	1
Matematica	2	2
Tecnica mercantile, dogane e trasporti	2	2
Tecnica del commercio internazionale	2	2
Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica (2)	5	2
Informatica e statistica aziendale (2)	—	3
Prima lingua estera	4	3
Seconda lingua estera	4	3
Stenografia	2	2
Dattilografia e tecnica della duplicazione	2	2
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(2) Da affidare eventualmente ad esperti.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Valgono i programmi del corso per segretario di amministrazione.

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Valgono i programmi del corso per segretario di amministrazione.

MATEMATICA

Valgono i programmi del corso per segretario di amministrazione.

TECNICA MERCANTILE, DOGANE E TRASPORTI

Classe IV (ore 2).

Negoziazione delle merci. Fatturazione. Consegna delle merci (clausole relative ai trasporti terrestri, marittimi e aerei). Forme particolari di vendita. Esecuzione e inadempienza della vendita. Arbitrati. Rischi derivanti dal contratto di vendita. Trasporti marittimi.

Applicazioni graduali a casi concreti.

Classe V (ore 2).

Regolamento del prezzo. Rischi inerenti al regolamento finanziario. Intermediari del commercio. Aste commerciali e borse merci nazionali ed estere. Aspetti tecnici ed economici della assicurazione. Trasporti terrestri ed aerei. Dogane.

Applicazioni graduali a casi concreti.

TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Classe IV (ore 2).

Caratteri economico-tecnici del commercio con l'estero. Cambi esteri. I rischi del commercio con l'estero. Il credito mercantile in relazione agli scambi internazionali. Finanziamento ed assicurazione dei crediti all'esportazione.

Applicazioni graduali a casi concreti.

Classe V (ore 2).

Intervento statale nel commercio con l'estero. Controllo. Valutazione degli scambi. Aree monetarie e manovra dei cambi.

Disciplina valutaria italiana. Interventi delle banche nel commercio con l'estero. Accordi ed Istituti internazionali per il commercio. Studio analitico della bilancia commerciale italiana.
Applicazioni graduali a casi concreti.

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE AZIENDALE E MERCATISTICA

Classe IV (ore 5).

Principi generali di organizzazione. — Le funzioni della impresa: in particolare, la funzione commerciale.

La struttura organizzativa dell'impresa: forme e dimensioni. Tipologie organizzative e loro rappresentazioni grafiche. Articolazione della struttura per livelli, per prodotto, per zona, per clientela, per processi di fabbricazione.

Il ruolo della direzione: programmare, organizzare, decidere, controllare.

Il processo decisorio: scelta fra alternative. Il principio dell'unità di direzione. Delega di poteri e delega di responsabilità.

Gestione commerciale. — Posizione della gestione commerciale nell'attività dell'impresa. Attribuzioni e organizzazione del servizio commerciale.

Problemi di localizzazione urbana e di pianificazione interna di un punto di vendita. Problemi organizzativi e del personale. Problemi dell'acquisto e politica delle merci. Programmazione e controllo delle scorte. Politica dei prezzi.

I servizi alla clientela. Gestione amministrativa del punto di vendita.

Gestione finanziaria. — Immobilizzi e capitali permanenti.

Fondo di rotazione e capitali a breve termine.

Investimenti e mezzi finanziari a lungo termine.

Il finanziamento dell'impresa.

Controllo della gestione. — La contabilità budgetaria. Tipi di budgets. Break-even charts. Controllo e analisi degli scostamenti. Budget e programmazione.

Classe V (ore 2).

Mercatistica. — Concetto e scopo della mercatistica (marketing). La funzione di marketing nell'impresa: programmazione, organizzazione e controllo delle attività di marketing. Il comportamento del consumatore. Studio di canali di distribuzione.

La funzione di vendita. La distribuzione fisica. Le ricerche di marketing. I problemi di costo nel marketing. L'impiego delle tecniche quantitative.

La distribuzione commerciale dei beni industriali e dei beni di consumo.

La vendita diretta e vendita tramite intermediari.

La vendita diretta: organizzazione della rete di vendita; guida e controllo dei venditori. Le vendite tramite intermediari: funzioni caratteristiche del commercio all'ingrosso. Vari tipi di grossisti: classificazione per specializzazione merceologica, area commerciale, organizzazione di vendita.

Il commercio al dettaglio: distribuzione tradizionale e distribuzione organizzata (grande distribuzione).

Promozione della vendita. Pubblicità. Principali supporti: stampa, radio-tv, cinema, affissioni.

Il messaggio pubblicitario: marchio, grafica, slogan, personaggi-tipo.

Il contratto pubblicitario. Agenzie.

INFORMATICA E STATISTICA AZIENDALE

Classe V (ore 3).

Elementi di informatica. — Nozioni di informazione. Elaborazione delle informazioni: manuale, meccanica, elettronica. Richiami e nozioni di matematica connessi con il trattamento automatico delle informazioni. Descrizione e funzionamento di un calcolatore elettronico. Codificazione delle informazioni. Programmazione. Nozione di programma e di sottoprogramma. Linguaggi. Visione generale dei problemi di entrata e uscita.

Informatica di gestione. — Possibilità e ruolo del calcolatore. Schedari. Informazioni immagazzinabili. Supporti e costi. Criteri teorici di rendimento. Possibilità dell'informatica nella gestione dei magazzini, nei servizi commerciali, nella gestione del personale e nella contabilità.

Statistica aziendale. — Nozioni generali di statistica, il fenomeno tipico. La rilevazione dei dati e la loro esposizione ed elaborazione. Le medie ed i numeri indici. Applicazioni della statistica alla gestione delle imprese.

LINGUE ESTERE, STENOGRAFIA, DATTILOGRAFIA E TECNICA DELLA DUPLICAZIONE

Valgono i programmi del corso per segretario di amministrazione.

ANALISTA CONTABILE

L'analista contabile conosce metodi e sistemi per rilevare i dati relativi al funzionamento dei vari servizi aziendali e analizzarli sotto il profilo contabile, allo scopo di fornire elementi di valutazione per il controllo e l'indirizzo della gestione.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Economia politica e scienza delle finanze	3	2
Diritto e legislazione sociale	2	3
Educazione civica (1)	1	1
Matematica	2	2
Organizzazione aziendale (2)	5	2
Analisi delle contabilità speciali	7	2
Analisi della contabilità generale	—	3
Controllo budgetario (2)	—	3
Informatica e statistica aziendale (2)	—	3
Lingua inglese	3	2
Dattilografia e tecnica della duplicazione	2	2
Calcolo a macchina	1	1
Macchine contabili ed esercitazioni	2	2
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(2) Da affidare eventualmente ad esperti.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE; DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE; MATEMATICA

Valgono i programmi del corso per segretario d'amministrazione.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Classe IV (ore 5).

Principi generali di organizzazione. — Le funzioni dell'impresa in particolare, la funzione commerciale.

La struttura organizzativa dell'impresa: forme e dimensioni. Tipologie organizzative e loro rappresentazioni grafiche. Articolazione della struttura per livelli, per prodotto, per zona, per clientela, per processi di fabbricazione.

Il ruolo della direzione: programmare, organizzare, decidere, controllare.

Il processo decisorio: scelta fra alternative. Il principio dell'unità di direzione. Delega di poteri e delega di responsabilità.

Il fattore umano nell'organizzazione.

Impieghi e posti di lavoro, attitudini e conoscenze. Attribuzioni. Reclutamento e selezione. Formazione, perfezionamento. Promozione. Valutazione delle mansioni e determinazione delle retribuzioni. Diverse forme di retribuzione. Premi e incentivi. Valutazione del rendimento. Prestazioni previdenziali e assicurative. Licenziamenti e dimissioni.

Previsione e programmazione. — Importanza della previsione. La previsione come fondamento della programmazione. Previsione e predeterminazione. Le basi del programma: obiettivi, risorse disponibili, situazione attuale, situazione futura prevista. Requisiti del programma: unità, precisione, flessibilità. Classificazione: a lungo, medio e breve termine.

La programmazione della produzione. Piani d'impianto e piani di esercizio. Rapporti fra piani annuali e pluriennali. Alcune tecniche di programmazione.

Il coordinamento. — Definizione e scopo. I collegamenti nella struttura organizzativa. Il coordinamento gerarchico (verticale) e il coordinamento orizzontale. Strumenti del coordinamento orizzontale: conferenza dei capi servizio, comitati, assunzione di decisioni in gruppo.

Classe V (ore 2).

Il controllo. — Definizione e scopo: valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi. Oggetto. Specie: controllo di efficienza, di qualità, di quantità. Requisiti: competenza, obiettività, tempestività. L'informazione come strumento del controllo. Le fasi del processo di controllo: determinazione di criteri e standard di valutazione, misura dei risultati conseguiti e strumenti relativi (osservazione diretta, rapporti), confronto e valutazione dei risultati, determinazione dell'azione correttiva. Controllo della produzione: quantitativo e qualitativo. Studio dei tempi e metodi. Il budget come strumento di previsione.

Tipi di budgets: budget generale e budgets di settore.

Analisi delle contabilità speciali

Classe IV (ore 7).

Contabilità dei magazzini.

Contabilità del personale.

Contabilità del servizio vendite Italia ed Estero, fatturazione ed incasso.

Contabilità del servizio acquisti Italia ed Estero, controllo fatture e pagamenti.

Contabilità degli impianti.

Contabilità della cassa contanti e titoli.

Il finanziamento dell'impresa.

Gestione degli investimenti.

Classe V (ore 2).

Formula dei costi.

Varie configurazioni del costo.

Costi a pratica corrente e a pratica standard.

Centri di costo.

Contabilità dei costi industriali.

Contabilità dei costi commerciali.

Contabilità dei costi generali.

Analisi della contabilità generale

Classe V (ore 3).

Fondamento logico e regole del metodo della P.D. applicato al sistema del capitale e del reddito.

Il piano dei conti in vari tipi di aziende produttrici di beni e di servizi.

Ordine delle scritture di esercizio (scritture di apertura, scritture di esercizio, scritture di chiusura).

Vari ordini di scritture di chiusura.

Situazioni periodiche.

Progetto di bilancio.

Bilanci in imprese individuali e di società di persone.

Bilanci in imprese di società di capitali. Requisiti e contenuto del bilancio secondo le disposizioni legislative vigenti.

La dichiarazione dei redditi in imprese individuali, in società di persone e in società di capitali.

Applicazioni complete di contabilità generale.

Controllo budgetario

Classe V (ore 3).

Generalità sul sistema di controllo e logica del sistema.

Il controllo dei costi (le classi e i centri di costo)

Formulazione degli standard di costo e di ricavo.

Le varianti.

Formulazione del budget.

Allineamenti tra ricavi e costi (stagionalità etc...).

Attuazione del controllo di gestione.

Controllo dei costi per classe e centro di costo.

Controllo dei ricavi per settore.

Controllo dei ricavi per classe e prodotto.

Controllo tra preventivi e consuntivi in relazione a commesse o lavorazioni speciali.

Interpretazione dei bilanci aziendali.

Condizioni di equilibrio dell'impresa.

Informatica e statistica aziendale

Valgono i programmi del corso per operatore commerciale.

Lingua inglese

Valgono i programmi del corso per segretario di amministrazione.

Dattilografia e tecnica della duplicazione

Classe IV (ore 2).

Esercizi di copiatura e di dettatura a velocità progressiva. Compilazione alla macchina per scrivere di brani, atti, documenti, lettere e prospetti adeguati alla « maturità professionale » da conseguire in collaborazione con le altre discipline con particolare riguardo a quelle tecniche.

Alcune esercitazioni in lingua estera.

Classe V (ore 2).

Lo stesso programma della IV classe applicato adeguatamente. Uso dei duplicatori ed eventualmente di fotoriproduttori.

Calcolo a macchina

Classe IV (ore 1).

Applicazione di calcoli ed esercitazioni varie coordinate con le discipline tecniche comprese nei programmi d'insegnamento.

L'insegnante avrà cura di abituare gli alunni ad usare la macchina calcolatrice in modo da sfruttarne tutte le possibilità di utilizzazione e le prestazioni di logica operativa.

Classe V (ore 1).

Lo stesso programma della IV classe applicato adeguatamente; con particolare cura alla velocità e alla precisione che gli alunni devono raggiungere alla fine del corso.

Macchine contabili ed esercitazioni

Classe IV (ore 2).

Conoscenza pratica delle macchine contabili e dei relativi procedimenti di contabilizzazione.

Esercitazioni varie in coordinazione con le materie tecniche comprese nei programmi di insegnamento.

Classe V (ore 2).

Applicazioni alle contabilità speciali e alla contabilità generale ed esercitazioni varie coordinate con le materie tecniche comprese nei programmi di insegnamento.

(8324)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Vincolo panoramico dell'abitato e delle zone limitrofe del comune di Collevecchio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone limitrofe del comune di Collevecchio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Collevecchio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Collevecchio, con lo antico nucleo contornato dalla vecchia cinta muraria che racchiude notevoli edifici monumentali, quali il Palazzo Piacentini, il Palazzo Pistolini e la chiesa e caratteristici complessi ambientali, costituisce un insieme di cose aventi valore estetico e tradizionale; il predetto complesso, inoltre, circondato da una notevole vegetazione arborea e da ville, costituisce una suggestiva cornice all'abitato, forma una rilevante bellezza panoramica in un susseguirsi di quadri naturali di pittoresca bellezza; nella zona, infine, esistono punti pubblici di visuale, particolarmente via Roma, dai quali si godono sia il complesso dell'abitato, sia vasti panorami verso valle;

Decreta:

L'abitato e le zone limitrofe site nel territorio del comune di Collevecchio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio di via S. Valentino con la comunale dell'Ortola, il limite del vincolo segue verso est una linea alla distanza di ml. 40 (quaranta) a valle del asse della comunale dell'Ortola fino alla strada Collevecchio-S. Polo, comprendendo le part. catast. 176 e 155 del foglio 11, indi verso nord, con inizio dal confine delle particelle catastali 158 con 157 del foglio 11, segue una linea alla distanza di ml. 40 (quaranta) dall'asse della comunale di Collevecchio-S. Polo fino a comprendere l'intera particella catastale 148 e 145 del foglio 11, prosegue poi, al di là della particella catastale 145, lungo una linea alla distanza di ml. 80 (ottanta) dall'asse di via Sotto le Mura sino a raggiungere l'incontro delle particelle catastali 18, 16 con la 15 del foglio 11, lungo via Collevecchio-Cicignano, indi verso ovest, partendo dal confine, tra le particelle catastali 45, 46, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 50 (cinquanta) dall'asse di via Collevecchio-Cicignano fino al confine della particella catastale 64 del foglio 9, prosegue poi lungo il confine ovest delle particelle catastali 64, 67, 69, 98, 87, 88 del foglio 9, e delle particelle catastali 123, 124, 27 del foglio 10 e raggiunge la strada di via S. Sebastiano all'altezza di via dell'Ortola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Rieti curerà che il comune di Collevecchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 10

Oggi, 23 marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COLLEVECCHIO - Abitato e zone limitrofe - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali:

visto che l'abitato di Collevecchio, con l'antico nucleo contornato dalla vecchia cinta muraria che racchiude notevoli edifici monumentali, quali il Palazzo Piacentini, il Palazzo Pistolini e la chiesa e caratteristici complessi ambientali, il tutto costituendo un insieme di cose aventi valore estetico e tradizionale;

visto ancora che il predetto complesso, circondato da una notevole vegetazione arborea e da ville, che costituiscono una suggestiva cornice all'abitato, forma una rilevante bellezza panoramica in un susseguirsi di quadri naturali di pittoresca bellezza;

rilevato che esistono punti pubblici di visuale, particolarmente via Roma, dai quali si godono sia il complesso dell'abitato, sia vasti panorami verso valle;

propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Collevecchio e le zone circostanti ricadenti entro il seguente perimetro: partendo dall'incrocio di via S. Valentino con la comunale dell'Ortola, il limite del vincolo segue verso est una linea alla distanza di ml. 40 (quaranta) a valle dell'asse della comunale dell'Ortola fino alla strada Collevecchio-S. Polo, comprendendo le particelle catastali 176 e 155 del foglio 11, indi verso nord, con inizio dal confine delle particelle catastali 158 con 157 del foglio 11, segue una linea alla distanza di ml. 40 (quaranta) dall'asse della comunale di Collevecchio-S. Polo fino a comprendere l'intera particella catastale 148 e 145 del foglio 11, prosegue poi, al di là della particella catastale 145, lungo una linea alla distanza di ml. 80 (ottanta) dall'asse di via Sotto le Mura sino a raggiungere l'incontro delle particelle catastali 18, 16 con la 15 del foglio 11, lungo via Collevecchio-Cicignano, indi verso ovest, partendo dal confine tra le particelle catastali 45, 46, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 50 (cinquanta) dall'asse di via Collevecchio-Cicignano fino al confine della particella catastale 64 del foglio 9, prosegue poi lungo il confine ovest delle particelle catastali 64, 67, 69, 98, 87, 88 del foglio 9, e delle particelle catastali 123, 124, 27 del foglio 10 e raggiunge la strada di via S. Sebastiano all'altezza di via dell'Ortola.

Infine la commissione vista la notevolissima importanza paesistica della zona verde antistante il Palazzo Piacentini ed il viale Roma ed inoltre rilevata la suggestiva bellezza della Villa Filippi (ex Orsini) fa voti che l'amministrazione comunale si adoperi per l'acquisto delle predette zone che costituiscono: la prima una pittoresca cornice al monumentale Palazzo Piacentini e la sicura salvaguardia delle visuali da viale Roma, la seconda un lussureggiante parco per la cittadina.

(*Omissis*).

(8380)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze marittime ed aeree dal Libano, Siria, Giordania, R.A.U. e Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Libano, Siria, Giordania, R.A.U. e Libia;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940 n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree dal Libano, Siria, Giordania, R.A.U. e Libia sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8465)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 agosto 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree dalla Guinea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Guinea;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940 n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla Guinea sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8466)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 agosto 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree e marittime da Israele.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Israele;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940 n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree e marittime da Israele sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 7849 del 22 maggio 1970, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, disposta dalla signora Caterina Milana per integrare il capitale della borsa di studio annuale «Caterina Milana».

(8408)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Roma n. 6792 del 17 luglio 1970, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 1.500.000 disposto dal prof. Quirino Di Marzio per l'istituzione di un premio biennale di laurea.

(8409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2646 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Gigli Enzo fu Gaetano, nato a Macerata il 6 dicembre 1906 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1970

(8384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 2 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624,05	624 —	624,10	623,90	624,30	624,13	624,10	624,30	624,10
Dollaro canadese	612,25	611,05	612,50	612,40	610 —	611,40	612,30	612,40	611,40	612,75
Franco svizzero	145 —	145,10	145,02	145,105	145 —	145,07	145,085	145,105	145,07	145,10
Corona danese	83,21	83,21	83,18	83,235	83 —	83,24	83,22	83,235	83,24	83,25
Corona norvegese	87,37	87,37	87,45	87,38	87,40	87,38	87,375	87,38	87,38	87,35
Corona svedese	120,38	120,38	120,36	120,35	120,20	120,37	120,35	120,35	120,37	120,37
Fiorino olandese	173,34	173,40	173,47	173,44	172,80	173,34	173,44	173,44	173,34	173,40
Franco belga	12,57	12,574	12,5710	12,575	12,56	12,57	12,576	12,575	12,57	12,575
Franco francese	113,17	113,17	113,15	113,205	113,10	113,17	113,20	113,205	113,17	113,17
Lira sterlina	1487,75	1487,10	1487 —	1487,25	1486,50	1487,75	1487,30	1487,25	1487,75	1487 —
Marco germanico	171,92	171,92	171,95	171,915	171,85	171,92	171,90	171,915	171,92	171,91
Scellino austriaco	24,17	24,16	24,175	24,176	24,10	24,17	24,1775	24,176	24,17	24,175
Escudo portoghese	21,79	21,79	21,80	21,7925	21,50	21,79	21,80	21,7925	21,69	21,79
Peseta spagnola	8,97	8,96	8,98	8,9715	8,80	8,97	8,74	8,9715	8,97	8,97

Media dei titoli del 2 settembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,475
» 5 % (Ricostruzione)	82,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	81,475
» 5 % (Città di Trieste)	81,90
» 5 % (Beni esteri)	79,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,15
» 5,50 % » » 1968-83	82,05
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,115
Dollaro canadese	612,35
Franco svizzero	145,095
Corona danese	83,227
Corona norvegese	87,377
Corona svedese	120,35
Fiorino olandese	173,44
Franco belga	12,575
Franco francese	113,202
Lira sterlina	1487,275
Marco germanico	171,907
Scellino austriaco	24,177
Escudo portoghese	21,796
Peseta spagnola	8,973

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/228 del 6 agosto 1970, concernente disposizioni relative a banconote francesi.

(8352)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 547 della *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1968.

(8284)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Ivrea, relativa alla viabilità

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1970, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 280, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ivrea (Torino), relativa alla viabilità.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8327)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Tocco Caudio

Con decreto provveditoriale n. 8949 in data 17 agosto 1970, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Tocco Caudio (Benevento).

(8305)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 997/70, 1012/70, 1033/70 e 1169/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi 1-6-1970	Paesi Terzi dal 2-6-1970 al 22-6-1970	Paesi Terzi dal 23-6-1970 al 30-6-1970	SAMA e PTOM 1-6-1970	SAMA e PTOM dal 2-6-1970 al 22-6-1970	SAMA e PTOM dal 23-6-1970 al 30-6-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	612,50 (1)	612,50 (1)	556,25 (1)	537,50 (1)	537,50 (1)	481,25 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.436,85	6.436,85	5.874,35	6.124,35	6.124,35	5.561,85
11.01-D	12	Farina di avena	4.135,00	4.135,00	4.135,00	3.822,50	3.822,50	3.822,50
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.162,50	4.162,50	4.162,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	18	II. altra	2.337,50	2.337,50	2.337,50	2.181,25	2.181,25	2.181,25
11.01-F	22	Farina di riso	2.709,35	2.875,00	2.875,00	2.553,10	2.718,75	2.718,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.658,75	2.658,75	2.658,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.865,60	2.865,60	2.865,60	2.709,35	2.709,35	2.709,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi 1-6-1970			Importazioni da: SAMA e PTOM 1-6-1970		
			1-6-1970	dal 2-6-1970 al 22-6-1970	dal 23-6-1970 al 30-6-1970	1-6-1970	dal 2-6-1970 al 22-6-1970	dal 23-6-1970 al 30-6-1970
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.766,25	5.766,25	5.766,25	5.453,75	5.453,75	5.453,75
	012	III. di orzo	6.436,85	6.436,85	5.874,35	6.124,35	6.124,35	5.561,85
	015	IV. di avena	4.135.00	4.135.00	4.135,00	3.822,50	3.822,50	3.822,50
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.162,50	4.162,50	4.162,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	596,85	596,85	596,85	284,35	284,35	284,35
	025	b. altri	2.337,50	2.337,50	2.337,50	2.181,25	2.181,25	2.181,25
	028	VI. di riso	2.709,35	2.875,00	2.875,00	2.553,10	2.718,75	2.718,75
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.658,75	2.658,75	2.658,75
	038	IX. di sorgo o di durra	2.865,60	2.865,60	2.865,60	2.709,35	2.709,35	2.709,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	5.212,50	5.212,50	5.212,50	5.056,25	5.056,25	5.056,25
	048	II. di segala	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	052	III. di orzo	5.600.00	5.600,00	5.100,00	5.443,75	5.443,75	4.943,75
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.166,25	2.166,25	2.166,25
	058	b. altra	3.554,35	3.554,35	3.554,35	3.398,10	3.398,10	3.398,10
	062	V. di granturco	3.578,10	3.578,10	3.578,10	3.421,85	3.421,85	3.421,85
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	4.327,50	4.327,50	4.327,50	4.171,25	4.171,25	4.171,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.406,25	4.406,25	4.406,25	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.239,35	6.239,35	6.239,35	6.083,10	6.083,10	6.083,10
	082	II. di segala	5.004,35	5.004,35	5.004,35	4.848,10	4.848,10	4.848,10
	085	III. di orzo	8.818,75	8.818,75	8.037,50	8.506,25	8.506,25	7.725,00
	088	IV. di avena	3.554,35	3.554,35	3.554,35	3.398,10	3.398,10	3.398,10
	092	V. di granturco	3.578,10	3.578,10	3.578,10	3.421,85	3.421,85	3.421,85
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	4.327,50	4.327,50	4.327,50	4.171,25	4.171,25	4.171,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.406,25	4.406,25	4.406,25	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	4.034,35	4.034,35	4.034,35	3.878,10	3.878,10	3.878,10
	112	II. di segala	3.246,85	3.246,85	3.246,85	3.090,60	3.090,60	3.090,60
	115	III. di orzo	3.626,85	3.626,85	3.308,10	3.470,60	3.470,60	3,151.85
	118	IV. di avena	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.166,25	2.166,25	2.166,25
	122	V. di granturco	2.337,50	2.337,50	2.337,50	2.181,25	2.181,25	2.181,25
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.658,75	2.658,75	2.658,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi 1-6-1970	Paesi Terzi dal 2-6-1970 al 22-6-1970	Paesi Terzi dal 23-6-1970 al 30-6-1970	SAMA e PTOM 1-6-1970	SAMA e PTOM dal 2-6-1970 al 22-6-1970	SAMA e PTOM dal 23-6-1970 al 30-6-1970
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra .	2.865,60	2.865,60	2.865,60	2.709,35	2.709,35	2.709,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	7.155,60	7.155,60	7.155,60	6.843,10	6.843,10	6.843,10
	142	II. di segala	5.766,25	5.766,25	5.766,25	5.453,75	5.453,75	5.453,75
	145	III. di orzo	7.117,50	7.117,50	6.492,50	6.805,00	6.805,00	6.180,00
	148	IV. di avena	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.247,50	4.247,50	4.247,50
	152	V. di granturco	4.162,50	4.162,50	4.162,50	3.850,60	3.850,60	3.850,60
	155	VI. di riso	4.648,10	4.929,35	4.929,35	4.335,60	4.616,85	4.616,85
	158	VII. di grano saraceno . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	5.005,00	5.005,00	5.005,00	4.692,50	4.692,50	4.692,50
	165	IX. di sorgo o di durra .	5.093,75	5.093,75	5.093,75	4.781,25	4.781,25	4.781,25
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.163,75	3.163,75	3.163,75	2.851,25	2.851,25	2.851,25
	175	II. altri	1.916,85	1.916,85	1.916,85	1.604,35	1.604,35	1.604,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	768,75	768,75	712,50	500,00	500,00	443,75
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.505,60	4.505,60	4.505,60	3.330,60	3.330,60	3.330,60
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.316,85	1.316,85	1.316,85	141,85	141,85	141,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.330,00	7.330,00	7.330,00	6.767,50	6.767,50	6.767,50
	04	b. altro	5.618,75	5.618,75	5.618,75	5.056,25	5.056,25	5.056,25
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.618,75	6.618,75	6.062,50	6.056,25	6.056,25	5.500,00
	14	b. non nominato	5.088,10	5.088,10	4.672,50	4.525,60	4.525,60	4.110,00
	21	B. torrefatto	5.836,25	5.836,25	5.351,85	5.273,75	5.273,75	4.789,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.316,85	1.316,85	1.316,85	254,35	254,35	254,35
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	3.118,10	3.118,10	3.118,10	2.055,60	2.055,60	2.055,60
	14	IV. fecola di patate	1.316,85	1.316,85	1.316,85	254,35	254,35	254,35
	18	V. altri	1.316,85	1.316,85	1.316,85	127,50	127,50	127,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	13.112,50	13.112,50	13.112,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50
	05	II. altri	9.691,25	9.691,25	9.691,25	316,25	316,25	316,25
	08	B. torrefatti	13.112,50	3.112,50	13.112,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi 1-6-1970	Paesi Terzi dal 2-6-1970 al 22-6-1970	Paesi Terzi dal 23-6-1970 al 30-6-1970	SAMA e PTOM 1-6-1970	SAMA e PTOM dal 2-6-1970 al 22-6-1970	SAMA e PTOM dal 23-6-1970 al 30-6-1970
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati;						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.331,85	5.331,85	5.331,85	331,85	331,85	331,85
	06	b. altri	3.691,85	3.691,85	3.691,85	254,35	254,35	254,35
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.331,85	5.331,85	5.331,85	331,85	331,85	331,85
	09	b. non nominati	3.691,85	3.691,85	3.691,85	254,35	254,35	254,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.331,85	5.331,85	5.331,85	331,85	331,85	331,85
	12	II. altri	3.691,85	3.691,85	3.691,85	254,35	254.35	254,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso . . .	902,50	902,50	902,50	902,50	902,50	902,50
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
	07	2. non nominati	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso .	723,10	723,10	723,10	732,10	723,10	723,10
	14	b. altri . .	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

AVVERTENZE

I) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 23 luglio 1969 al 31 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 14 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3027, v.d. 11.01-D stat. 12 (farina di avena), colonna 6ª, rigo 3°, prelievo dal 26 luglio 1969 al 28 luglio 1969 leggere « 5.191,85 » anzichè « 5.181,85 »;

pag. 3028, colonna 10ª, importazioni da SAMA e PTOM leggere periodo « dal 26 luglio 1969 al 28 luglio 1969 » anzichè « dal 26 luglio 1969 al 2 luglio 1969 »;

pag. 3028, v.d. 11-02-A-V-b stat. 025 (semole e semolini di granturco altri), colonna 11ª, rigo 3°, prelievo dal 29 luglio 1969 al 31 luglio 1969, leggere « 2.553,75 » anzichè « 2.773,75 »;

pag. 3029, v.d. 11.02-E-V (fiocchi di granturco), colonna 2ª, leggere il numero di statistica « 152 » anzichè « 153 »;

pag. 3029, v.d. 11.06-B-I stat. 07 (farine e semolini di sago, ecc. altri, non destinati alla fabbricazione di amido e di fecola), colonna 4ª, rigo 23°, prelievo dal 23 luglio 1969 al 24 luglio 1969, leggere « 5.093,75 » anzichè « 2.093,75 ».

II) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 18 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3141, v.d. 11.02-B-V stat. 062 (cereali mondati di granturco), colonna 7ª, rigo 14°, prelievo dal 26 settembre 1969, leggere « 3.622,50 » anzichè « 3.622,60 »;

pag. 3142, colonna 4ª, importazioni da Paesi terzi, leggere periodo « dal 1° settembre 1969 al 4 settembre 1969 » anzichè « al 1° settembre 1969 al 4 settembre 1969 »;

pag. 3143, v.d. 17.02-B-I-b stat. 06 (glucosio e sciroppo di glucosio ecc., altri), ultima colonna, terzultimo rigo, prelievo dal 27 settembre 1969 al 30 settembre 1969, leggere « 1.405,60 » anzichè « 405,60 ».

III) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° ottobre 1969 al 20 ottobre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 19 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3169, v.d. 11.02-B-III stat. 052 (cereali mondati di orzo), colonna 6ª, rigo 14°, prelievo dal 15 ottobre 1969 al 20 ottobre 1969, leggere « 5.137,50 » anzichè « 5.137,10 »;

pag. 3170, v.d. 11.02-D-VIII stat. 132 (cereali soltanto spezzati o schiacciati, di sorgo o di durra), ultima colonna, rigo 1°, prelievo dal 15 ottobre 1969 al 20 ottobre 1969, leggere « 2.115,60 » anzichè « 2.275,00 ».

IV) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3264, colonna 1ª, rigo 1°, leggere numero della Tariffa « 11.02 » anzichè « 11.02 (segue) »;

pag. 3264, colonna 6ª, importazioni da Paesi terzi, leggere periodo « dal 21 novembre 1969 al 30 novembre 1969 » anzichè « dal 21 novembre 1969 al 90 novembre 1969 »;

pag. 3264, v.d. 11.02-A-VI stat. 028, (semole e semolini di riso), colonna 8ª, rigo 7°, prelievo dal 7 novembre 1969 al 20 novembre 1969, leggere « 2.266,25 » anzichè « 2.266,75 »;

pag. 3265, colonna 8ª, importazioni da SAMA e PTOM, leggere periodo « dal 7 novembre 1969 al 20 novembre 1969 » anzichè « dal novembre 1969 al 20 novembre 1969 ».

V) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), va apportata la seguente modificazione:

pag. 3267, rigo 1° dell'intestazione, il Regolamento C.E.E. « n. 2519/67 » deve leggersi « n. 2519/69 ».

VI) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3273, colonna 9ª, importazioni da SAMA e PTOM, leggere periodo « dal 1° gennaio 1970 al 7 gennaio 1970 » anzichè « dal 1° gennaio 1970 al 7 giugno 1970 »;

pag. 3273, v.d. 11.02-B-III stat. 052 (cereali mondati di orzo), colonne 10ª, 11ª, 12ª e 13ª, rigo 11°, prelievi dall'8 gennaio 1970 al 9 gennaio 1970, dal 10 gennaio 1970 al 15 gennaio 1970, dal 16 gennaio 1970 al 21 gennaio 1970 e dal 22 gennaio 1970 al 31 gennaio 1970, leggere, per ogni periodo, « 5.118,10 » anzichè « 5.118,50 »;

pag. 3274, v.d. 11.02-D-II stat. 112 (cereali soltanto spezzati o schiacciati di segala), colonna 9ª, rigo 2°, prelievo dal 1° gennaio 1970 al 7 gennaio 1970, leggere « 2.621,85 » anzichè « 2.778,10 ».

VII) Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 25 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), alla pag. 3355, v.d. 11.02-A-III stat. 012 (semole e semolini, di orzo), colonne 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, penultimo rigo, prelievi dal 1° marzo 1970 al 5 marzo 1970, dal 6 marzo 1970 al 16 marzo 1970, dal 17 marzo 1970 al 25 marzo 1970 e dal 26 marzo 1970 al 31 marzo 1970, leggere, per ogni periodo, « 6.043,10 » anzichè « 5.043,10 ».

(7409)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova di Bagnacavallo, in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Ravenna e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Villanova di Bagnacavallo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci, in data 7 novembre 1969, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), nonchè la cessione alla Cassa di risparmio di Ravenna delle attività e passività aziendali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna in data 10 giugno 1970, relativa al rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Ravenna;

Dispone:

1) la Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Ravenna, in conformità alla convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 19 giugno 1970, a rogito notar dottor Sergio Bandini, iscritto al collegio notarile di Ravenna, registrato a Ravenna l'8 luglio 1970, al n. 1949, vol. I;

2) la Cassa di risparmio di Ravenna è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Villanova di Bagnacavallo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Governatore: CARLI

(8292)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 7, in data 11 agosto 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sei posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a quattro posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche radiometriche applicate alla geocronologia e alla paleocologia, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche radiometriche applicate alla geocronologia e alla paleocologia, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche radiometriche applicate alla geocronologia e alla paleocologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica della atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologie biomediche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologie biomediche, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di tecnologie biomediche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla immunogenetica ed istocompatibilità, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla immunogenetica ed istocompatibilità, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 25 settembre 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(8470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di Segreteria della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione presso le seguenti sedi di servizio: Biella, Torino, Milano, Brescia e Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dall'associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944; l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quella di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana, 167, Roma, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, una qualsiasi delle sedi di servizio indicate nello articolo 1;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo ivi compresi eventuali scioperi dell'amministrazione postale, perverranno all'Associazione nazionale per il controllo della combustione oltre il termine indicato nel primo comma; non si terrà conto altresì delle domande incomplete o irregolari.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dello art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana, 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 262860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per un comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, oppure il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

PRIMA PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

SECONDA PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

(Schema della domanda di ammissione da inviare su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . (1) e residente in (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, presso le sedi di Biella, Torino, Milano, Brescia e Venezia.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . conseguito presso l'istituto . . . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio di cui all'art. 1 del bando.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. addì .

Firma . . (4)

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(8309)

Concorso a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale salariato

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso pubblico a due posti di operaio in prova di 3ª categoria (comune) presso la sede di Roma nel ruolo del personale salariato dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione obbligatoria previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, essendo stati già accantonati e parzialmente ricoperti i posti riservati agli aventi diritto.

Art. 2.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stabilito dal successivo art. 4, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi, comunque, in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

5) compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare).

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nello art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i profughi della Giordania, dell'Iraq, di Israele, del Libano, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita, della Repubblica Araba Siriana e della penisola

Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967), per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni. Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra. Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modificheche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, e per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400 ed indirizzate alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro delle stesse, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita; i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati a cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

f) le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate;

g) il titolo di studio di cui siano in possesso con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno dichiararlo;

l) se siano in possesso dei titoli e di quali, di cui al successivo art. 8, che diano luogo a preferenze;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere la sede di Roma in caso di nomina.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di mestiere debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi, ecc., rilasciati da enti pubblici o da privati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo ivi compresi eventuali scioperi dell'amministrazione postale, perverranno all'Associazione nazionale per il controllo della combustione oltre il termine indicato nel primo comma; non si terrà conto altresì delle domande incomplete o irregolari.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti i concorsi, sono effettuate mediante lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice.

Art. 6.

Il concorso a due posti di operaio comune verrà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti. I titoli da valutarsi a tale fine sono quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi, ecc. rilasciati da enti o da privati.

A tale scopo i concorrenti dovranno allegare alla domanda tutti i documenti che ritengano utili ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli stessi.

I titoli che perverranno dopo il termine per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati con determinazione dei relativi punteggi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno il punteggio di 7/10.

Art. 7.

Valutati i titoli dei concorrenti ai posti di operaio comune, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si applicheranno altresì le precedenze previste per legge.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1943 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione dell'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i dati, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito a trattati di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

Coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno presentare un attestato del prefetto della provincia in cui hanno residenza su prescritta carta da bollo in conformità al modello di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

q) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato dal precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione in servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale affari generali e del personale, i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 3 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

d) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere alla quale si riferisce il concorso; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

g) titolo di studio o copia autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio di Roma. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il personale salariato.

Roma, addì 25 luglio 1970

Il presidente: PAVAN

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 400)

All'Associazione nazione per il controllo della combustione - Direzione centrale affari generali e del personale - Via Urbana, 167 — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . .) il . . (1) e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per la assunzione di due operai in prova di 3ª categoria (comune) nel ruolo del personale salariato dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, sede di Roma, che si impegna di raggiungere in caso di nomina.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere inscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la scuola . di . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . (4).

., li .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria ché l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(8310)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione, di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia è costituita come segue:

Presidente:

Del Vecchio dott. prof. Gaetano, ispettore generale medico.

Componenti:

Pontoni dott. prof. Lodovico, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Napoli;

Fracchia dott. Pietro, primario dell'ospedale di Tortona (Alessandria);

Giauni dott. Giobatta, primario dell'ospedale civile Carolina Pastorino di Genova;

Gallo dott. Vittorio, primario dell'ospedale Santo Ambrogio di Mortara (Pavia).

Segretario:

Senise dott. Vittorio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di nefrologia si svolgerà a Roma il giorno 15 settembre 1970 alle ore 8,30 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 153

(8476)

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame regionale, per il Lazio e gli Abruzzi, di idoneità ad ispettore sanitario, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a ispettore sanitario per il Lazio e gli Abruzzi è costituita come segue:

Presidente:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico.

Componenti:

Angelillo dott. prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Massari dott. Mario, direttore sanitario dell'ospedale San Camillo di Roma;

Fracasso dott. Gabriele Luciano, direttore sanitario dello ospedale civico di Tivoli;

Camporese dott. Franco, direttore sanitario dell'ospedale civile S. Giacomo Apostolo di Castel Franco Veneto.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale a ispettore sanitario per il Lazio e gli Abruzzi si svolgerà a Roma il giorno 5 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà su cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 8, foglio n. 152

(8473)

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro è costituita come segue:

Presidente:

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico.

Componenti:

Baschieri dott. prof. Lidio, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Catania;

D'Afflitto dott. Vincenzo, primario dell'ospedale Elena D'Aosta di Napoli;

Pederzini dott. Augusto, primario dell'ospedale civile « Poma » di Mantova;

Putignano dott. Tommaso, primario dell'ospedale civile di Molfetta (Bari).

Segretario:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di medicina del lavoro si svolgerà a Roma il giorno 12 settembre 1970 alle ore 8,30 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 8, foglio n. 151

(8474)

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile è costituita come segue:

Presidente:

Marletta dott. prof. Mario, ispettore generale medico.

Componenti:

Ragazzini dott. prof. Francesco, direttore dell'istituto della clinica pediatrica universitaria - Firenze;

Moretti dott. Ezio, primario dell'ospedale S. Giovanni Battista di Foligno;

Biondi dott. Luigi, primario dell'ospedale civico e Benefratelli di Palermo;

Canova dott. Enzo, primario dell'ospedale I.N.P.S. L. Concetti di Sondrio.

Segretario:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di neuropsichiatria infantile si svolgerà a Roma il giorno 16 settembre 1970 alle ore 8,30 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 8, foglio n. 155

(8477)

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica è costituita come segue:

Presidente:

Porzi dott. Ugo, medico provinciale capo.

Componenti:

Nicolosi dott. prof. Gioacchino, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Palermo;

Bencini dott. Adriano, primario degli ospedali riuniti di Livorno;

Beltrame dott. Enrico, primario dell'ospedale S. Carlo - Voltri (Genova);

Naso dott. Aurelio, primario degli ospedali riuniti di Napoli.

Segretario:

Zilli Anna Novella, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di chirurgia toracica si svolgerà a Roma il giorno 17 settembre 1970 alle ore 8,30 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 8, foglio n. 154

(8478)

Costituzione della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ad assistente di neuropsichiatria infantile è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo.

Componenti:

Rubino dott. prof. Agostino, primario della clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Palermo;

Canova dott. Enzo, primario dell'ospedale I.N.P.S. L. Concetti di Sondrio;

Pratesi dott. Valerio, primario dell'ospedale Alberti San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Martelli dott. Francesco, primario dell'ospedale maggiore della carità di Novara.

Segretario:

Sellini rag. Alessandro, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di neuropsichiatria infantile per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si svolgerà a Roma il giorno 14 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'Amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970
Registro n. 8, foglio n. 150

(8475)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 9, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova, nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 dell'1 luglio 1968);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, registro n. 10, foglio n. 42, con il quale il concorso predetto è stato riaperto per la durata di trenta giorni ed il numero dei posti è stato aumentato da quattro a sei (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 16 dicembre 1968);

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969, con il quale è stato revocato il decreto ministeriale del 16 marzo 1968 ed è stata prevista una nuova determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo sopraindicato, stabilendo che agli stessi possono partecipare i cittadini in possesso del diploma di laurea conseguito presso una università statale od istituto superiore riconosciuto;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 12, foglio n. 72, con il quale il concorso suddetto è stato riaperto per la durata di trenta giorni nei confronti dei cittadini italiani in possesso, alla data del 31 luglio 1968, giorno di scadenza del concorso stesso, oltre che degli altri requisiti prescritti per la assunzione, di un diploma di laurea conseguito presso una università statale od istituto superiore riconosciuto e sono stati, altresì modificati in parte gli articoli 13, 15 del bando;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Saporiti dott. Rodolfo, consigliere di Stato;

Membri:

De Vita prof. Guido, ordinario di diritto della navigazione presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

Gazzoni Pisani prof. Dario, incaricato di lingua inglese nell'Università di Roma;
Garretto gen. Gustavo, direttore centrale della Direzione generale dell'aviazione civile;
Lino Francesco, ispettore generale nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Segretario:

Patota dott. Sergio, ispettore principale nel ruolo amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale della aviazione civile.

Sono nominati membri aggiunti della commissione di cui al presente articolo:

Calì dott. Elio, ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato, per le prove facoltative di lingua straniera;
col. AArs in servizio permanente effettivo C.T.A. Paschina Eligio, per le prove relative al servizio di controllo della circolazione aerea ed agli altri servizi di assistenza alla navigazione aerea.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili lire 700.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1970
Registro n. 5 *bilancio Trasporti, foglio n.* 216

(8458)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1970, n. 10449, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1970, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova per l'esigenze del servizio materiale e trazione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Scardia dott. ing. Ugo, ispettore capo superiore.

Membri:

Sardella dott. ing. Giuseppe, ispettore capo superiore a.r.;
Amodio dott. ing. Umberto, ispettore principale;
Talamo dott. ing. Francesco, insegnante istituto tecnico;
Traversa dott. ing. Luigi, insegnante istituto tecnico.

Segretario:

Varano dott. Domenico, ispettore principale.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il direttore generale: BORDONI

(8457)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1970, n. 10449, avrà luogo, in unica sessione, a Roma il 20 settembre 1970, alle ore 7,30 nelle seguenti sedi scolastiche:

1) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
2) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
3) Ateneo « Antoniano », via Merulana, 124;
4) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Annibaldi, 2.

(8387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Pavia, con inizio il giorno 14 settembre 1970 alle ore 9.

(8497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Torre Annunziata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15647 del 30 maggio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli al 30 novembre 1967 nel comune di Torre Annunziata;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 16377 del 30 maggio 1969;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli al 30 novembre 1967 nel comune di Torre Annunziata:

1. Tancredi prof. Ruggiero . . . punti 175,88 su 300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 1° agosto 1970

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 22162 del 1° agosto 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli al 30 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Tancredi Ruggiero nato a Solopaca (Benevento) il 1° gennaio 1925, risultato idoneo nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Torre Annunziata.

Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 1° agosto 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(8360)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore al mattatoio pubblico vacante nel comune di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1486, datato 8 maggio 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del macello pubblico del comune di Mantova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 66 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 1887 del 12 agosto 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *D)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova e dell'ordine dei veterinari della provincia di Mantova;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore al mattatoio pubblico del comune di Mantova, specificato nella premessa, è così costituita:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Fusillo dott. Ruggero, direttore di servizio della prefettura di Mantova;

Faccincani prof. dott. Franco, direttore del macello pubblico di Verona.

La dott.ssa Silvia Abbate, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è incaricata delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Mantova, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e all'albo pretorio del comune di Mantova.

Mantova, addì 13 agosto 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(8395)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo vacante nel comune di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1484, datato 8 maggio 1970, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Mantova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 63 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 1886 del 12 agosto 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *D)* dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova e dell'ordine dei veterinari della provincia di Mantova;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo del comune di Mantova, specificato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Artioli prof. dott. Delfo, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Parma;

Seren prof. dott. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinarie presso l'Università di Milano;

Marinello dott. Rosolino, vice prefetto ispettore della prefettura di Mantova;

Delmonte prof. dott. Paolo, veterinario capo del comune di Reggio Emilia.

La dott.ssa Silvia Abbate, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è incaricata delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Mantova, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e all'albo pretorio del comune di Mantova.

Mantova, addì 13 agosto 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(8394)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 7 luglio 1970, n. **13.**

Provvidenze in favore dei dipendenti dei cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo in conseguenza della chiusura dello stabilimento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 7 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere agli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, agli impiegati e categorie speciali dipendenti dai cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo alla data del 25 maggio 1970 una indennità straordinaria nella misura di L. 50.000 pro-capite.

L'indennità non è dovuta ai dipendenti dei cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo che, dopo la data del 25 maggio 1970, abbiano continuato a percepire la regolare retribuzione.

L'indennità viene estesa ai dipendenti delle ditte che alla data del 25 maggio 1970 eseguivano, all'interno dello stabilimento, lavori di picchettaggio e di carenaggio appaltati dai cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo e che, a causa della chiusura, sono rimasti sospesi.

Art. 2.

Al pagamento di detta indennità l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà mediante apertura di credito in favore del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, sulla base dei ruoli riguardanti le maestranze, gli impiegati e le categorie speciali dipendenti dai cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo alla data del 25 maggio 1970.

Al pagamento della stessa indennità nei confronti dei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo provvederà sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali con riferimento alle presenze effettive in servizio presso i cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo all'ultimo giorno lavorativo antecedente il 25 maggio 1970.

Art. 3.

La somma occorrente per l'attuazione della presente legge, di cui al successivo articolo, sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con l'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 è modificato come appresso:

Spese correnti:

Cap. 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	
— Provvedimenti per la scuola materna (in meno)	— 200,—
Partita che si aggiunge:	
— Provvidenze in favore dei dipendenti dei cantieri navali riuniti del Tirreno di Palermo in conseguenza della chiusura dello stabilimento	200,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 luglio 1970

FASINO

D'ACQUISTO

(7163)

LEGGE 10 luglio 1970, n. **14.**

Sospensione dei concorsi pubblici per titoli ed esami nell'Amministrazione centrale e periferica della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 34 *dell'*11 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al riordinamento dell'Amministrazione regionale, non è consentito alcun nuovo bando di concorso pubblico per l'immissione nei ruoli regionali.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 luglio 1970

FASINO

(8319)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.